



COMUNE DI FICULLE

PROVINCIA DI TERNI

REGISTRO GENERALE N. 1 del 07-01-2022

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLA REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DEL COMUNE DI FICULLE DAL 10 AL 28 GENNAIO 2022 PER PREVENZIONE COVID-19.

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune di Ficulle;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e visto, in particolare, l'art. 32 nel quale si dispone che "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

DATO ATTO che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stato di emergenza da ultimo prorogato, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14.12.2021, fino alla data del 31 MARZO 2022;

TENUTO CONTO delle numerose disposizioni per fronteggiare l'emergenza Covid-19 adottate, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto di competenza, dalla Regione Umbria;

VISTO che la legge 126/2021, estende al 31 marzo 2022 la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal decreto-Legge n. 19/2020, convertito nella legge 35/2021;

TENUTO CONTO della situazione epidemiologica a livello comunale che registra tuttora un alto numero di contagi e quarantene in atto;

RITENUTO, alla luce degli elementi appena sopra riferiti, che la situazione imponga l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché del citato articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SENTITA la dirigente dell'Istituto Omnicomprensivo R. Laporta di Fabro in relazione alle misure da adottare;

RITENUTO necessario, alla luce degli elementi sopra esposti, sospendere la refezione scolastica in tutte le scuole presenti nel Comune di Ficulle;

DATO ATTO che i provvedimenti oggetto del presente provvedimento sono adottati tenendo conto del principio di massima precauzione, a tutela della salute pubblica;

VISTO l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa

L'adozione delle seguenti misure precauzionali ai fini del contenimento del COVID-19 dal 10 al 28 GENNAIO 2022:

- 1) Sospensione della refezione scolastica nelle seguenti scuole presenti in questo Comune:
 - a. Scuola dell'Infanzia
 - b. Scuola Primaria
 - c. Scuola Secondaria di Primo Grado

AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza configura la fattispecie di reato previsto e punito dall'art. 650 del Codice penale;

DISPONE CHE

Copia della presente ordinanza sia comunicata al dirigente dell'Istituto Omnicomprensivo R.Laporta Dott.ssa Cristina Maravalle;

Copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

A.U.S.L. Umbria n. 2

Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Terni;

Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;

Ufficio Scolastico Regionale;

Comando Compagnia Carabinieri di Ficulle

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, comunque, dalla pubblicazione all'interno dell'Albo pretorio online del Comune di FABRO, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio del Comune di FICULLE

FICULLE, li 7 gennaio 2022

Il SINDACO
GIAN LUIGI MARAVALLE

Documento Firmato Digitalmente